

COMUNE DI VILLAURBANA

Provincia di Oristano

Repertorio n. _____ da registrarsi in caso d'uso

Convenzione tra i Comuni di Narbolia (OR) e Villaurbana (OR) per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria comunale.

L'anno duemiladodici, il giorno _____ del mese di _____, nella Casa Comunale di Narbolia, in via Umberto 22, tra i signori:

- 1) Sig. Fais Pietro Fabrizio, nato a Narbolia il _____, residente a _____ in via Torino n. 22, domiciliato per la carica in Narbolia, presso la Casa Comunale, Via Umberto 22, il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del Comune di Narbolia (codice fiscale 00064230956);
- 2) Antonello Garau, nato a Villaurbana il 22.10.1953, residente a _____ in via _____ domiciliato per la carica in Villaurbana presso la Casa Comunale, Via _____, il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del Comune di Villaurbana (codice fiscale 00071740955);

Premesso che:

- l'art. 98 comma 3° del D. Lgs 18.08.2000 n°267 prevede la possibilità per i Comuni di stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segretario comunale, comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione Regionale dell'Agenzia;
- a seguito dei contatti avuti con gli amministratori del Comune di Narbolia e Villaurbana si è addivenuti alla intenzione di sottoscrivere una convenzione per l'ufficio associato di segreteria, onde economizzare i costi, salvaguardando l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;
-
- dato atto che i Comuni di Narbolia e Villaurbana, hanno alla data del 31.12.2011, rispettivamente n° **n.1807 e n. 1736 abitanti**;
-
- la popolazione complessiva degli Enti convenzionati alla data del 31.12.2011 è di complessivi n.3.543 abitanti;
- hanno stabilito di stipulare una convenzione per l'ufficio di segreteria con deliberazioni consiliari, rispettivamente n° 34 in data 26.09.2012 del Comune di Narbolia e n° _____ in data _____ del Comune di Villaurbana, entrambe esecutive;
- La Prefettura di Cagliari ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e Provinciali – Sede regionale della Sardegna, ha preso atto della costituzione della convenzione in data _____

- ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. N°267/2000 i Sindaci, autorizzati dalle citate deliberazioni, intervengono per stipulare il presente atto.

Ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - Premessa

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto e finalità

I comuni di Narbolia e di Villaurbana stabiliscono di gestire in forma associata l'ufficio di Segreteria comunale e le relative funzioni, al fine di ottenere un risparmio della relativa spesa.

Art. 3 – Comune capofila

Il Comune di Narbolia è nominato Comune capo convenzione.

Art. 4 – Durata

La convenzione è stipulata a tempo indeterminato, con decorrenza dal _____.

Art. 5 – Nomina e revoca

Titolare della convenzione è il Segretario del Comune di Narbolia, Dr.ssa Lisetta Pau, iscritta all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciale della Sardegna, Fascia B, con il n.3873. L'atto di individuazione del Segretario Comunale sarà formalizzato dal Sindaco del Comune capo convenzione.

La revoca del Segretario potrà avvenire nei modi e con le forme di cui all'art. 100 del D,Lgs. n. 267/2000 e all'art. 15, comma 5, del DPR 4 dicembre 1997, n. 465, con l'intesa che l'atto sarà assunto dal Sindaco del Comune capo convenzione, sentito il Sindaco e la Giunta dell'altro Ente convenzionato, e che la deliberazione di revoca sarà assunta dalla Giunta del comune capo convenzione.

Art. 6- Modalità operative

I Comuni di Narbolia e Villaurbana stabiliscono che il Segretario titolare della convenzione presti servizio in entrambi gli Enti nella seguente misura:

- n°18 ore settimanali presso il Comune di Narbolia ;
- n°18 ore settimanali presso il Comune di Villaurbana.

Gli orari di servizio del Segretario in ciascun Comune saranno definiti in base alle esigenze organizzative dei due Enti, d'intesa fra i Sindaci ed il Segretario.

Il segretario titolare garantirà la presenza in servizio nelle segreterie degli Enti convenzionati d'intesa con i rispettivi sindaci, entro i limiti orari e in base alle esigenze organizzative (art. 19, comma 1, CCNL 16.05.2001)

Entrambi i Comuni potranno attribuire al Segretario, in forma disgiunta ed autonoma, ulteriori funzioni.

Art. 7 - Trattamento economico

Al segretario titolare spetta il trattamento economico fondamentale e accessorio, costituito attualmente dalle voci stipendiali, definite dai contratti collettivi:

Al Segretario spetta, oltre alla retribuzione complessiva commisurata alla classe della segreteria, una retribuzione mensile aggiuntiva pari al 25% (venticinque per cento) della retribuzione complessiva in godimento.

Al segretario titolare spettano inoltre : il rimborso delle spese di viaggio per il raggiungimento della sede diversa della convenzione (art. 45 , comma 2, CCNL 16.05.2001) , il rimborso delle spese di trasferta (art. 47 CCNL 16.05.2001) il buono pasto (art. 50 CCNL 16.05.2001)

Art. 8– Rapporti finanziari, obblighi e garanzie

I Comuni convenzionati, in rapporto alla presenza in servizio del Segretario comunale nella misura stabilita nel precedente articolo 6, concorreranno alla spesa per il trattamento economico fondamentale e accessorio del Segretario e quella relativa al rimborso delle spese di viaggio per il raggiungimento della sede diversa dalla convenzione , nelle seguenti misure:

- il 50% (cinquanta per cento) a carico del Comune di Narbolia;
- il 50% (cinquanta per cento) a carico del Comune di Villaurbana.
-

Il Comune di Narbolia provvederà al pagamento in favore del Segretario del trattamento economico fondamentale, la maggiorazione della convenzione, i rimborsi delle spese di viaggio per il raggiungimento della sede diversa della convenzione, i buoni pasto, gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi.

Il rimborso delle spese di viaggio di cui all'art. 10 , comma 3, del D,P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, da determinarsi secondo le modalità stabilite dalla legge vigente, saranno equamente suddivise tra i comuni convenzionati.

Le spese relative al salario accessorio (retribuzione di risultato), ai diritti di rogito, all'aggiornamento professionale, ai rimborsi delle spese di trasferta, ai buoni pasto, al fondo di mobilità e l'eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione (prevista dall'art. 41, comma 4, del CCNL dei Segretari Comunali stipulato in data 16.05.2001 e nei limiti indicati nella contrattazione decentrata integrativa) , saranno a carico di ciascun comune per la parte di rispettiva competenza.

Il Comune di Narbolia effettuerà ogni sei mesi il riparto delle spese per la segreteria convenzionata e lo comunicherà al Comune di Villaurbana, il quale dovrà provvedere al pagamento della quota di propria competenza entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 9 – Aggiornamento professionale

Il Sindaco di Narbolia autorizzerà il Segretario alla frequenza di corsi di aggiornamento professionale organizzati dalla Scuola di Pubblica Amministrazione locale, entro il limite di 20 giornate lavorative annue (art. 36 del CCNL 2001).

Gli altri corsi di aggiornamento verranno autorizzati autonomamente dai rispettivi Sindaci, in base alle esigenze di servizio e alle risorse economiche disponibili.

Art. 10 – ferie e permessi

Il Sindaco del Comune capo convenzione autorizzerà le ferie e i permessi del Segretario titolare , d'intesa con il Sindaco dell'Ente convenzionato, inviando copia delle autorizzazioni.

Art. 10 – Forme di consultazione

I Sindaci si incontreranno periodicamente per verificare il buon funzionamento del servizio di segreteria ed il rispetto della convenzione.

Art. 11 – Cause di scioglimento

La convenzione potrà essere sciolta in qualsiasi momento in uno dei seguenti modi:

- a) scioglimento consensuale, con deliberazioni consiliari di entrambi i Comuni;
- b) recesso unilaterale di una delle due amministrazioni, con deliberazione consiliare, da trasmettere all'altro Ente. In tal caso il recesso avrà effetto entro trenta giorni dopo il ricevimento da parte dell'altro Ente dell'atto suddetto o in una data successiva indicata nell'atto di recesso.

In caso di scioglimento consensuale o di recesso unilaterale da parte di uno dei comuni del rapporto convenzionato, e con l'accettazione del Segretario titolare della sede, i Sindaci hanno la possibilità di definire, d'intesa tra loro il Segretario Comunale, in quale comune della convenzione, il segretario deve essere nominato. Ove non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ed il Segretario, quest'ultimo conserva la titolarità del comune capo convenzione.

Art. 12 – Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Narbolia

Il Sindaco

Fabrizio Pietro Fais

Per il Comune di Villaurbana

Il Sindaco

Antonello Garau